

C. A. T. A.

Coordinamento Autonomo Tutela Autoferrotranvieri

Statuto

Parte I - Costituzione e scopo

Articolo 1 - *Costituzione*

È costituita in data 25 maggio 2012 in Roma, l'Associazione Coordinamento Autonomo Tutela Autoferrotranvieri, in breve C. A. T. A. con sede in Roma, Via Piave n°86.

C. A. T. A. è una Associazione di categoria in quanto composta da soli autoferrotranvieri e lavoratori nell'ambito del Trasporto Pubblico Locale; ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.

Articolo 2 - *Scopo dell'Associazione*

C. A. T. A. si propone come scopo principale di fornire informazioni tecniche, normative, amministrative utili e necessarie per contribuire a sviluppare, in ogni soggetto interessato, una coscienza lavorativa che consenta di affrontare il mondo lavorativo con più consapevolezza sui diritti e doveri legati alla figura dell'autoferrotranviere.

Inoltre, rientra fra gli scopi principali quello di tutelare i diritti dell'autoferrotranviere nelle sedi opportune ogniqualvolta si palesi una loro violazione, oltre che offrire, primariamente ai Soci ma anche a quanti ne facciano richiesta, una assistenza fiscale a carattere generale.

Parte II - Organi dell'Associazione e loro funzioni

STRUTTURA

Articolo 3 - *Struttura*

L'Associazione C. A. T. A. è così strutturata:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- i Rappresentanti dell'Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Proviviri.

SOCI

Articolo 4 - *Tipologia*

I Soci si distinguono in:

- A. Soci Ordinari;
- B. Soci Onorari;
- C. Soci Sostenitori.

- Sono Soci Ordinari coloro i quali, avendo interesse per gli scopi dell'Associazione, abbiano fatto domanda di partecipazione e, se accolta, versato la relativa quota associativa;
- sono Soci Onorari i soci nominati dal direttivo per meriti inerenti le attività svolte in seno all'Associazione;
- sono Soci Sostenitori tutti coloro che intendono fruire dei servizi dell'Associazione e sostenere, attraverso il proprio contributo economico libero e non vincolante, le attività e gli scopi perseguiti dall'Associazione stessa.

Il numero dei Soci è illimitato.

Articolo 5 - *Iscrizione*

- Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa inoltrando domanda di ammissione attraverso i moduli preposti;
- nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta o ad essa non sia data risposta nel tempo di trenta giorni, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente;
- i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non hanno diritto di voto in assemblea;
- agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza del presente statuto e il rispetto della civile convivenza;
- hanno diritto di elettorato attivo e passivo i soli Soci Ordinari maggiorenni che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea;
- lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti negli articoli a seguire. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritto o di termine.

Articolo 6 - *Diritti*

I Soci hanno diritto:

- A frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative promosse dalla stessa;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione compresi i rendiconti economici;
- ad essere eletti membri degli organismi dirigenti quali Rappresentanti dell'Assemblea e Presidente;
- ad eleggere i Rappresentanti dell'Associazione.

Articolo 7 - *Doveri*

Il Socio è tenuto a:

- Rispettare lo statuto, il regolamento interno se presente, le delibere sociali, nonché a mantenere un comportamento improntato a correttezza, civiltà e buona fede nella partecipazione all'attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede;
- impegnarsi nelle attività introdotte dall'Associazione ed avere un atteggiamento apertamente collaborativo per la realizzazione dei fini da essa perseguiti;
- versare alle scadenze stabilite la quota associativa decisa dagli organismi associativi preposti.

Articolo 8 - *Perdita qualifica Socio*

La qualifica di socio si perde per:

- Decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa per due volte consecutive;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Articolo 9 - *Quota associativa*

La quota associativa viene stabilita dal Consiglio Direttivo e rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi; non è altresì in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Articolo 10 - *Dimissioni*

Il Socio dimissionario o espulso o che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione, non può in alcun modo riprendere le quote versate e non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 11 - *Ricorso*

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'assemblea del Consiglio Direttivo alla sua prima convocazione dandone motivazione per iscritto al diretto interessato.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Articolo 12 - *Composizione*

L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i Soci dell'Associazione.

Partecipano all'Assemblea Generale dei Soci tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota associativa almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno da esporsi in bacheca e/o da diffondere attraverso altri strumenti ritenuti utili a tale scopo (e-mail, Pec, posta ordinaria, raccomandata, ecc.) almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

Articolo 13 - *Convocazione straordinaria*

L'Assemblea Generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dai Rappresentanti dell'Associazione nonché dal Presidente per i motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione nei casi previsti dagli articoli 15 e 32 ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Tesoriere, o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea così convocata dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 14 - *Validità e deliberazioni*

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita, invece, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto di voto, sulle questioni poste all'ordine del giorno salvo le eccezioni di cui all'articolo 15.

Ogni Socio può rappresentare con delega scritta, nelle assemblee e nelle votazioni, altri Soci impossibilitati a partecipare per un massimo di tre deleghe.

Articolo 15 - *Modifiche allo Statuto*

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione, valgono le norme di cui all'articolo 32.

Articolo 16 - *Svolgimento*

L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente e/o dal Segretario il quale al momento dell'avvio della stessa, propone un segretario verbalizzante scelto tra i partecipanti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei Soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbale a cura del segretario verbalizzante che appone la sua firma in calce assieme a quella del Presidente.

I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione. Debbono essere altresì riportati sul sito web dell'Associazione.

Articolo 17 - *Compiti*

L'Assemblea Generale dei Soci:

- elegge i Rappresentanti dell'Associazione a fine mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi di candidati scelti tra i soci. In caso di parità di voti sarà eletto il socio candidato eletto con una maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il rendiconto economico annuale;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- delibera sulle questioni attinenti la gestione associativa.

RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 18 - Composizione

Si compone di un numero di consiglieri pari al numero dei luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa aggregati per figura professionale.

Diventano Rappresentanti dell'associazione i Soci candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni.

I candidati a Rappresentante dell'Associazione sono eletti dai Soci avente diritto di voto appartenenti alla medesima realtà lavorativa in cui opera il candidato Socio.

Il candidato Rappresentante è automaticamente candidato a membro del Consiglio Direttivo.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto.

Il consigliere eletto può indicare tra i concorrenti alle elezioni nei luoghi di lavoro con più iscritti, un Socio con il compito di coadiuvarlo nelle azioni di rappresentanza e proselitismo.

Il consiglio dei Rappresentanti dell'Associazione si riunisce almeno una volta al mese.

Il Socio, quale unico rappresentante dell'Associazione nel luogo di lavoro in cui opera, diviene automaticamente Rappresentante dell'Associazione in via eccezionale fintanto che non sorgano i presupposti per indire regolari elezioni.

I Rappresentanti dell'Associazione rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 19 - Compiti

L'Assemblea dei Rappresentanti dell'Associazione ha il compito di:

- eleggere i cinque membri del Consiglio Direttivo scelti tra i Rappresentanti dell'Associazione;
- relazionare il Consiglio Direttivo sulle problematiche riscontrate dai Soci nei luoghi di lavoro;
- presentare al Consiglio Direttivo proposte ed iniziative volte al miglioramento delle azioni associative;

Articolo 20 – Avvicendamento e sostituzione

I Rappresentanti dell'Associazione eletti membri del direttivo sono sostituiti dal secondo Socio candidato per luogo di lavoro che ha totalizzato più voti alle elezioni di Rappresentante.

Tutti i Rappresentanti dell'Associazione possono essere sostituiti in caso di comprovata necessità dal Socio giunto secondo alle votazioni nel medesimo impianto di appartenenza o in alternativa da un socio indicato dallo stesso socio da sostituire.

Il periodo di sostituzione deve essere a termine.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 21 – Composizione ed elezione

Il Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio dell'Associazione e si compone del Presidente più cinque membri così individuati: quattro figure relative al settore superficie e una al settore metroferro.

Ognuno ha il diritto di esprimere una sola preferenza. L'elenco di candidati è composto da coloro che, avendone diritto, abbiano manifestato la propria candidatura prima della votazione anche nel corso dell'assemblea nella quale si procederà alle loro elezioni. Sono eletti membri del Consiglio Direttivo i cinque candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

Articolo 22 - Compiti

Rientra fra i compiti del Consiglio Direttivo:

- convocare la riunione dell'Assemblea Generale dei Soci ponendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione ad essa;

- dare seguito alle delibere dell'Assemblea Generale dei Soci;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea Generale dei Soci;
- accogliere, discutere e deliberare sulle proposte ed iniziative presentate dal Consiglio dell'Associazione;
- fissare la quota annuale di iscrizione all'Associazione;
- predisporre il rendiconto economico annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea atti a redigere la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- decidere e deliberare le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio ed applicare la sanzione a secondo della gravità dell'infrazione commessa. Le sanzioni possibili sono il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione e possono essere applicate per i seguenti motivi:
 - a) Inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - b) divulgazione non autorizzate di informazioni riservate concernenti l'attività dell'associazione e i suoi membri;
 - c) denigrazione dell'associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
 - d) comportamenti aggressivi e contrari alle regole della civile convivenza nei confronti dei soci o di colleghi;
 - e) attentare in qualunque modo al buon andamento dell'associazione, ostacolando lo sviluppo e contribuendo allo scioglimento;
 - f) commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
 - g) appropriarsi indebitamente di fondi sociali, atti, documenti o da altro di proprietà dell'associazione;
 - h) arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione dei nuovi soci entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione verificando la proprietà dei requisiti richiesti;
- avanzare richiesta di modifica allo Statuto sentiti i membri del Consiglio dell'Associazione;
- presentare all'assemblea alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività da esso svolte durante il medesimo;
- nominare, sentito anche il parere del Presidente, le figure di Segretario dell'Associazione (di seguito chiamato semplicemente Segretario) e di Tesoriere dell'Associazione (di seguito chiamato semplicemente Tesoriere) scelte tra i Soci con spiccate attitudini a svolgere tali mansioni.

Articolo 23 - *Collaborazioni*

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate nonché dell'attività volontaria (quindi a titolo non oneroso) dei cittadini non soci, in grado, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi in considerazione di proprie competenze specifiche, ovvero costituire - quando ritenuto indispensabile - specifici rapporti professionali nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea Generale dei Soci.

Il Consiglio Direttivo, può altresì, sentito il parere del Presidente e in caso di necessità, individuare tra i soci coloro i quali possano per competenze e disponibilità coadiuvare gli organi istituzionali dell'Associazione nello svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 24 - *Convocazione e validità*

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese in un giorno prestabilito e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri o su richiesta del Presidente.

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri. Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e riportate a cura del Segretario sul verbale delle deliberazioni che deve riportare la firma in calce del Segretario stesso e del Presidente. Tale verbale è conservato e

posto a disposizione dei Soci che richiedono di consultarlo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono altresì essere affisse nei locali della sede e pubblicizzate nel sito web dell'associazione.

PRESIDENTE

Articolo 25 – Elezione, *nomina, responsabilità e compiti*

Il Presidente viene eletto dai Rappresentanti dell'Associazione.

Ogni avente diritto al voto può esprimere una sola preferenza fra i candidati. L'elenco dei candidati è composto da coloro che, avendone diritto, abbiano segnalato all'Associazione la propria candidatura almeno tre giorni prima dell'assemblea.

Le preferenze espresse a favore di nominativi non inseriti nell'elenco dei candidati sono considerate nulle. È eletto Presidente il candidato che riceve il maggior numero di voti: nel caso di parità si procederà ad ulteriori votazioni successive fra i candidati che abbiano conseguito il maggiore numero di preferenze. È eletto Presidente il candidato che riceve la maggioranza assoluta tra i Soci candidati.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il responsabile di ogni attività da questa svolta.

Convoca e presiede l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Consiglio dei Rappresentanti dell'Associazione ed ha il compito di indirizzare le attività dell'Associazione nel rispetto degli scopi fissati nello statuto.

Ha inoltre il compito di:

- operare un controllo di merito sulle azioni svolte dalla segreteria e dal Tesoriere,
- stipulare gli atti e i contratti inerenti le attività associative; rappresenta l'Associazione in giudizio e di fronte a terzi;
- relaziona i Soci sul suo operato al termine di ogni anno solare;
- rimane in carica per tre anni;
- esprime parere di approvazione o diniego alla individuazione della figura di Segretario e di Tesoriere;
- svolge pro tempore le mansioni di Segretario e di Tesoriere qualora non fossero individuate tali figure.

SEGRETARIO

Articolo 26 - *Compiti*

Ha il compito di operare nel campo della gestione amministrativa dell'Associazione in particolare:

- aggiornare il libro dei Soci, il libro dei verbali dell'Assemblea Generale dei Soci, il libro dei verbali dell'Assemblea dei Rappresentanti dell'Associazione, il libro dei verbali dell'Assemblea del Consiglio Direttivo nonché predisporre alla archiviazione e alla pubblicazione delle deliberazioni assembleari;
- tenere un libro cassa, un libro verbale assemblee, un libro verbale Consiglio Direttivo, il libro soci, vidimati. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai Soci interessati che hanno altresì diritto di chiedere a loro spese, estratti;
- può essere sostituito in caso di necessità, da un Socio indicato dal Presidente per un tempo determinato stabilito dal Consiglio Direttivo.

TESORIERE

Articolo 27 - *Compiti*

Il Tesoriere è il responsabile del patrimonio dell'Associazione:

- custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità;
- opera per conto dell'Associazione su conti correnti bancari e postali ad essa riconducibili;
- riceve le quote associative e rilascia le relative quietanze;
- redige i bilanci preventivi e consuntivi;
- relaziona periodicamente la sua attività al Presidente, al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale dei Soci attraverso gli strumenti di comunicazione di cui l'Associazione si è dotata (sito web, app di messaggistica varia, e-mail, ecc.).

Parte III - Patrimonio e rendicontazione

Articolo 28 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dalle quote versate dai soci, dai contributi, da erogazioni, da lasciti devoluti da terzi, dal fondo di riserva creato e alimentato durante gli esercizi economici, da partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi e dai beni acquisiti dall'Associazione durante la sua vita operativa.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa salvo che la distribuzione o la destinazione non sia imposta per legge.

Articolo 29 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea Generale dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria.

Articolo 30 - Previsione e programmazione economica

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Articolo 31 - Fondo di riserva

Sono previsti sia la costituzione sia l'incremento del fondo di riserva il cui utilizzo è vincolato alle decisioni dell'Assemblea Generale dei Soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte a fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi dell'Associazione nonché per l'acquisto di beni strumentali tipo nuovi impianti, materiali, strumenti e attrezzature necessari per l'attività della stessa.

Parte IV - Scioglimento dell'Associazione

Articolo 32 - Scioglimento dell'Associazione

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, i ricorrenti a distanza di almeno venti giorni di cui l'ultima, potranno presentare nuovamente richiesta di scioglimento la cui decisione richiederà la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto presenti.

L'esito della votazione dovrà essere adeguatamente pubblicizzato tramite il sito web dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dovrà essere interamente devoluto ad altra Associazione od Ente avente finalità non lucrative, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei soci nomina un liquidatore.

È esclusa in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Parte V - Disposizioni finali

Articolo 33 – Disciplina delle controversie

La decisione su qualsiasi controversia che possa sorgere tra gli associati o fra questi e l'Associazione o gli organi della medesima, eccezion fatta per quelle escluse dalla legge dalla competenza arbitrale, è deferita al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Articolo 34 – Elezione del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti fra i soci che ne abbiano fatto richiesta; i membri supplenti subentrano nella ipotesi di impossibilità (anche temporanea) dei membri effettivi. L'elezione è effettuata a maggioranza assoluta dell'assemblea generale dei soci. Una volta eletti, i membri del Collegio eleggono, a maggioranza assoluta e con scrutinio segreto, il Presidente che nomina, fra i membri residui, il Segretario.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri è il portavoce ed il suo voto, in caso di parità, vale il doppio; il Segretario svolge le funzioni di verbalizzazione delle riunioni e delle decisioni del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza e le decisioni sono valide solo se adottate a seguito della presenza dei tre membri.

Tutti i membri del Collegio dei Probiviri (effettivi e supplenti) rimangono in carica tre anni e non possono essere eletti per due mandati consecutivi.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Articolo 35 – Compiti del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri:

- vigila sul rispetto dello Statuo;
- dirime eventuali controversie tra i soci e tra questi e gli organi associativi;
- definisce le eventuali impugnazioni proposte avverso i provvedimenti di ammissione, non ammissione, decadenza e di espulsione dei soci adottati dal Consiglio Direttivo;
- propone all'Assemblea Generale dei soci la decadenza della carica del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Rappresentanti dell'Associazione qualora abbiano ravvisato la violazione delle norme statutarie o ne abbiano fatta richiesta la maggioranza assoluta dei soci;
- interviene in merito ad eventuali questioni interpretative delle norme statutarie.

Articolo 36 – Svolgimento delle funzioni

Il Collegio dei Probiviri dispone di un indirizzo email comunicato ad ogni socio. Chiunque voglia presentare un ricorso, una impugnazione od una richiesta deve utilizzare tale indirizzo email.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso o della impugnazione o della richiesta di intervento; i giorni sono due qualora la email venga contrassegnata come "urgente".

Le decisioni del Collegio sono raccolte su supporto cartaceo, comunicate agli interessati e pubblicate sul sito dell'Associazione in apposita sezione.